

CAPITOLO 19

MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

19.1 PREMESSA	296
19.2 PROCEDURE DI EMERGENZA GAS.....	296
19.3 OBBLIGHI DELLE PARTI	296
<i>19.3.1 Erogazione autorizzata di gas strategico e sua ricostituzione</i>	<i>297</i>

19.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 164/00.

19.2 PROCEDURE DI EMERGENZA GAS

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- a) Formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- b) Individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- c) Formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- d) Effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, in data 25 Giugno 2004, su proposta del Comitato tecnico di emergenza, la "Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli".

La Procedura definisce gli interventi e la loro sequenza, ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazione di emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale di gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

L'Impresa di Stoccaggio, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza di cui all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.

19.3 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella Procedura di emergenza climatica, non sono tenute a corrispondere agli Utenti

che usufruiscono dei servizi di stoccaggio alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli Utenti stessi dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze.

19.3.1 Erogazione autorizzata di gas strategico e sua ricostituzione

Gli Utenti possono essere autorizzati dal MSE ad utilizzare in caso di necessità gli stoccaggi strategici direttamente connessi alla propria rete, nei casi di:

- a) Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea,
- b) Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti,
- c) Una stagione invernale globalmente fredda.

Per garantire la sicurezza del funzionamento del sistema del gas, in caso di erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico, l'impresa che ne ha usufruito è tenuta ad acquistare dal soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un volume di gas pari a quello erogato, a condizioni tali da garantire al soggetto cedente la disponibilità di mezzi finanziari per procedere al riacquisto e alla ricostituzione in giacimento di un equivalente volume di gas entro la successiva fase di iniezione.